



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 17

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

88^a seduta: mercoledì 6 giugno 2007

Presidenza della presidente Vittoria FRANCO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(502) CUSUMANO e BARBATO. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(1011) ASCIUTTI ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento*

(1169) Vittoria FRANCO ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(502) CUSUMANO e BARBATO. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(1011) ASCIUTTI ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento*

(1169) Vittoria FRANCO ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 502, 1011 e 1169, sospesa nella seduta del 24 gennaio 2007.

Ricordo che nel corso di tale seduta era stata rinviata l'illustrazione degli emendamenti a fronte della richiesta della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti.

Ho presentato l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1169, già assunto come testo base, il cui testo è a disposizione dei colleghi che ne volessero prendere visione.

Nella proposta di modifica si è tenuto conto delle obiezioni contenute nella relazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, rimuovendo le disposizioni aventi oneri finanziari non coperti, soprattutto negli ambiti di interconnessione con il Sistema sanitario nazionale.

Entrando nel merito delle proposte, è stata introdotta una modifica dell'articolo 1, comma 2, orientata ad escludere espressamente l'applicazione nei confronti degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di *handicap*.

Sono stati poi soppressi i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3, suscettibili di determinare costi, in quanto rappresentavano ambiti di interconnessione con il Sistema sanitario nazionale.

È stato soppresso altresì il comma 3 dell'articolo 4, che prevedeva l'aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA: si può comunque fare l'aggiornamento senza prevedere una disposizione specifica nella legge.

Sono state poi accolte le indicazioni del Ministero della pubblica istruzione volte ad enfatizzare le finalità didattiche del provvedimento e la necessità di disporre di strumenti flessibili per l'apprendimento (modalità e strumenti didattici da mettere a disposizione dei bambini dislessici, che possono essere, ad esempio, esonerati da alcune prove o sottoposti a prove diverse).

L'articolo 6, nel vecchio testo, conteneva una disposizione secondo la quale i familiari di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa «hanno diritto ad» usufruire di orari di lavoro flessibili. Tale norma è stata modificata prevedendo che i familiari «possono» usufruire di orari di lavoro flessibili. Inoltre, su suggerimento del Ministero della pubblica istruzione, è stato aggiunto un nuovo comma, in base al quale «le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Come potete osservare, infine, è stato introdotto l'articolo 9, contenente una clausola di salvaguardia, grazie alla quale dall'attuazione della legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ribadisco che le modifiche proposte si collocano nella prospettiva di rafforzare le misure didattiche alternative, di eliminare le possibili interferenze con l'ambito sanitario, nonché di introdurre clausole di salvaguardia per l'invarianza dei costi.

L'emendamento è ora all'esame delle Commissioni bilancio e affari costituzionali per i previsti pareri, in attesa dei quali rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 502, 1011 e 1169.

I lavori terminano alle ore 15,40.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1169

d'iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, ASCIUTTI, CAPELLI, DAVICO, GIAMBRONE, MARCONI, NEGRI, PELLEGATTA, SOLIANI e VALDITARA

«Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento»

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. Le DSA non rientrano, eccetto casi particolari, nelle categorie dell'*handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. La disgrafia/disortografia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione i necessari supporti agli alunni con DSA;

- b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
- c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
- d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
- e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
- f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;
- g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
- h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA.
2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato e precoce sono un diritto per tutte le persone con DSA.
4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.
5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale.
6. La diagnosi di DSA, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.
7. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Al personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione già in essere, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione *on line*.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Sono altresì assicurati l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione, al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

e) prevedere nei casi di alunni bilingui con DSA strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi;

f) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 3 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti e di usufruire di riduzioni delle prove oppure di tempi più lunghi di esecuzione.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. I familiari di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA, di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

EMENDAMENTI

1.100

IL RELATORE

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con i seguenti:

«Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

3. La dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. La disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. La discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;
- b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
- c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
- d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
- e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
- f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;
- g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
- h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

3. La diagnosi di DSA, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola di appartenenza dell'alunno.

4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione on line.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa ai sensi delle disposizioni vigenti tutte le misure utili a:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche appostate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

e) prevedere nei casi di alunni bilingui con DSA strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi gradualmente adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi;

f) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

3. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio al riguardo, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

4. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
